



CONSIDERAZIONI IN MERITO AI TIROCINI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

1. Tipologia dei tirocini formativi a Genova

Presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali di Genova sono attive due tipologie di tirocinio presso gli uffici giudiziari:

- a) il tirocinio ordinario, costituito da 50 ore per anno;
- b) il tirocinio intensivo, che prevede un impegno più consistente ed è attivato in convenzione solo con alcuni uffici giudiziari: 280 ore presso il Tribunale di Genova; 180 ore presso la Corte d'Appello di Genova; 180 ore presso i Tribunali di Savona e La Spezia (v. allegato).

Il tirocinio intensivo è stato attivato su sollecitazione degli stessi uffici giudiziari. Mentre il tirocinio ordinario è obbligatorio, quello intensivo è rimesso alla scelta dello specializzando che, in caso di giudizio positivo sul tirocinio svolto da parte del magistrato formatore, otterrà un punteggio aggiuntivo (5 punti) sul voto di media finale espresso in settantesimi.

Nel 2013/2014 su 37 specializzandi del secondo anno di corso, 17 hanno scelto il tirocinio intensivo; la medesima opzione è stata fatta da 12 specializzandi tra i 47 iscritti al primo anno.

Solo uno specializzando (che attualmente ha terminato il primo anno di corso) sta svolgendo un tirocinio ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98.

Questo quadro evidenzia che parte degli specializzandi a Genova è interessata ad un tirocinio più intenso presso gli uffici giudiziari, senza che per questo venga meno l'importanza e la centralità dell'attività formativa svolta dalla Scuola di specializzazione, apprezzata perché coniuga la preparazione teorica con esercitazioni scritte settimanali che simulano lo svolgimento delle prove scritte agli esami di Stato per avvocato ed al concorso in magistratura.

Pertanto, in qualità di Direttore della Scuola, ritengo che l'esperienza dei tirocini nella realtà ligure sia più che soddisfacente.

2. Riflessioni sulla riforma dell'art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98

L'art. 50 d.l. 24 giugno 2014, n. 90 introduce un nuovo comma 11-*bis* nell'art. 73 d.l. n. 69/2013: «L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio».

Questo comma ripropone il comma 12 dell'art. 73 cit. che, presente nel testo del d.l. n.



69/2013, non era stato poi convertito in legge.

Se sul punto il d. l. n. 90/2014 dovesse essere convertito in legge, si introdurrebbe una disciplina che rischia di alterare il ruolo delle Scuole di specializzazione senza garantire ai laureati con Laurea Magistrale in Giurisprudenza un percorso formativo in grado di assicurare una preparazione adeguata per sostenere le prove del concorso per magistratura. Evidenzio alcuni elementi critici della disciplina:

a) *Il tirocinio per 18 mesi presso gli uffici giudiziari o presso l'Avvocatura dello Stato costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura*: si introduce così una terza via di accesso al concorso in magistratura accanto a quelle già previste (diploma presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali, titolo di avvocato, titolo di dottore di ricerca); purtroppo la legge non disciplina le modalità del tirocinio, indicate in termini del tutto generici e rimesse alle scelte dei singoli uffici giudiziari, laddove invece il d.m. 21 dicembre 1999, n. 537 prevede uno specifico piano di studio per le Scuole di specializzazione per le professioni legali (almeno 500 ore di attività didattica, teorica e pratica; attività di tirocinio; disciplina delle assenze; individuazione ampia dello spettro delle materie di insegnamento);

b) *l'art. 73, comma 9 prevede che il tirocinio possa essere «interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore»*: in tal modo il titolo per l'accesso al concorso viene a dipendere dal potere discrezionale (ai limiti dell'arbitrio) del capo dell'ufficio o del magistrato formatore, considerato che, sempre stando al citato comma 9, il tirocinio può essere interrotto «per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione a possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario»; si tratta di parametri del tutto indeterminati (credibilità, imparzialità, indipendenza, prestigio dell'ordine giudiziario) che solo apparentemente fissano cause oggettive di cessazione del tirocinio;

c) *assenza di attività formative*: l'art. 73, comma 4 prevede che gli ammessi allo stage «assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività», ma non prevede che gli uffici giudiziari o l'Avvocatura dello Stato garantiscano anche un percorso formativo finalizzato alla preparazione del concorso in magistratura che continua ad essere di tipo puramente teorico, collocandosi su un piano diverso da quelle «ordinarie attività» del magistrato formatore che lo stagista dovrebbe assistere e coadiuvare. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è contemplata solo dall'art. 73, comma 5-bis: questa deve essere condotta in collaborazione con l'Ordine degli avvocati o con le Scuole di specializzazione, ma solo quando «gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali»; per i laureati che opereranno esclusivamente per lo stage ex art. 73 non è, dunque, prevista alcuna attività



di formazione, che potrà essere attivata a discrezione dei singoli uffici giudiziari (il comma 5 prevede che siano ammessi ai corsi di formazione decentrata che – come noto

d) affrontano questioni specifiche), ma con modalità non disciplinate e passibili quindi di scelte profondamente diverse da ufficio ad ufficio (dunque un ulteriore rischio di disparità di trattamento nei presupposti di accesso al concorso in magistratura);

e) *difetti di coordinamento*: non si possono, infine, non evidenziare i difetti di coordinamento, già oggi riscontrabili, tra la durata biennale dei corsi presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali e l'efficacia del tirocinio di diciotto mesi: l'esito positivo dello stage «è valutato per il periodo di un anno ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali», ma al contempo si prevede che il tirocinio non dispensi né dalle verifiche intermedie né dalle prove finali d'esame.

La conversione in legge dell'art. 50 del d. l. n. 90/2014, senza modificazioni, determinerà pertanto una situazione anomala che introduce nel sistema una irragionevole disparità di trattamento tra i titoli di accesso al concorso in magistratura: il punto critico della disciplina non sta nel fatto che i laureati in giurisprudenza possano preferire lo stage ex art. 73 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ma nel fatto che tale opzione non preveda un percorso formativo adeguato in vista della preparazione al concorso in magistratura.

A rendere ancora più complessa e scoordinata la disciplina di accesso alle professioni legali interviene anche la nuova disciplina sulla professione forense (l. 31 dicembre 2012, n. 247). Urge pertanto una complessiva rivisitazione dei percorsi formativi (Scuola di specializzazione per le professioni legali, stage presso gli uffici giudiziari, disciplina dell'ordinamento forense) al fine di garantire razionalità ed omogeneità di disciplina e percorsi formativi “pubblici” in grado di assicurare una solida preparazione dei laureati in Giurisprudenza, evitando che le attività formative diventino terreno per l'espansione dei corsi “privati” di preparazione ai concorsi.

Genova, il 3 luglio 2014

Marco Pelissero

Direttore della Scuola di specializzazione
per le professioni legali
Università degli Studi di Genova